

ISTRUZIONE OPERATIVA WHISTLEBLOWING

Che cos'è il whistleblowing?

È una segnalazione/denuncia presentata da un soggetto (c.d. “**Segnalante**” o “**Whistleblower**”) che rileva un comportamento illegale o illecito o fraudolento (la “**Segnalazione**”) commesso da un altro soggetto dipendente o collaboratore della Società (c.d. “**Segnalato**”) di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività lavorativa o dei suoi rapporti con la Società.

Chi può fare la Segnalazione?

- ✓ Lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio e quelli che svolgono prestazioni occasionali);
- ✓ Lavoratori autonomi (inclusi i rapporti di collaborazione);
- ✓ Candidati nella procedura di selezione del personale indetto dalla Società se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione;
- ✓ Ex lavoratori della Società;
- ✓ Volontari e tirocinanti anche se non retribuiti della Società;
- ✓ Lavoratori o collaboratori dei fornitori della Società, anche qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la fase precontrattuale;
- ✓ Liberi professionisti o consulenti della Società;
- ✓ Agenti della Società;
- ✓ Azionisti della Società;
- ✓ Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- ✓ altri soggetti interessati.

Cosa SI può segnalare?

Le violazioni che possono essere segnalate consistono in condotte illecite, atti o omissioni come di seguito riportati (le “**Violazioni**”):

- A. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni del Modello 231 e delle relative procedure e istruzioni operative adottate dalla Società;
- B. illeciti relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- C. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari anche dell'Unione europea (ad esempio, frodi, corruzione o qualsiasi attività illecita commessa per erogazioni di fondi comunitari);
- D. violazioni in materia di concorrenza e/o aiuti di Stato;
- E. pratiche abusive di mercato.

Cosa NON si può segnalare?

Non possono costituire oggetto di Segnalazioni le mere irregolarità.

Non saranno considerate Segnalazioni quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante ovvero inerente al rapporto (di lavoro o collaborazione del Segnalante con figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, se riguardano vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, motivi personali) ovvero ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento (diretto o indiretto) con l'attività aziendale e/o professionale ovvero una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attenga esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Caratteristiche della Segnalazione

La Segnalazione deve essere:

- chiara e riportare una completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- indicare le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- indicare eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicare eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

N.B. Ai fini della tutela della privacy, non devono essere riportati nella Segnalazione dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione.

N.B. Non devono essere riportati i motivi che inducono il Segnalante a effettuare la Segnalazione perché sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Si può fare una Segnalazione anonima?

È possibile per il Segnalante effettuare una segnalazione anonima.

N.B. Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione a condizione che siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, pertanto non devono essere di contenuto generico o confuso e/o palesemente diffamatorio e/o fatte con il solo scopo di arrecare un danno ingiusto. La segnalazione anonima deve permettere la valutazione e gli accertamenti del caso.

A chi vanno le segnalazioni interne?

La Società ha individuato il "Gestore del Canale interno di segnalazione", come specificato nella Procedura Whistleblowing.

Quali canali di segnalazione sono disponibili per il Segnalante?

Canale di segnalazione interna

Canale di segnalazione esterna

Canale di divulgazione pubblica

Canale di segnalazione interna

Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate con le seguenti modalità:



Piattaforma informatica
<https://whistleblower.aeroitalia.com>



Messaggistica vocale
351.3620441



Richiesta di incontro
aeroitalia@pec.it

Canale di segnalazione esterna


Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, se:

- il canale di segnalazione interna non risulti attivo o non è conforme al Decreto Legislativo n. 24/2023;
- il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione al canale interno e la stessa non abbia avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).

Canale di divulgazione pubblica

Il Segnalante può, altresì, procedere con la divulgazione pubblica (tramite i mezzi di stampa o, comunque, altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i social network e i nuovi canali di comunicazione).

Quali sono i tempi e la modalità di gestione della segnalazione interna?



Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario opera secondo il seguente schema.

1	Entro 7 giorni dalla data di ricezione è rilasciato al Segnalante l’avviso di ricevimento della Segnalazione.
2	Durante lo svolgimento dell’attività sub 1, il Destinatario avvia l’analisi preliminare della Segnalazione verificando: <ul style="list-style-type: none"> - se il Segnalante è uno dei soggetti legittimati a fare la Segnalazione, ai sensi del paragrafo 1 che precede; - se la Segnalazione sia attinente ad una delle casistiche riportate al paragrafo 3 che precede.
3	Fatte le valutazioni sub 2, il Destinatario <u>non dà seguito</u> alla Segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante, qualora ritenga che sia inammissibile perché ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - il Segnalante non è un soggetto legittimato a presentare la segnalazione (paragrafo 1); - la segnalazione sia manifestamente infondata perché il fatto segnalato non rientra nelle violazioni di cui al paragrafo 3; - la segnalazione è generica e non consente la comprensione dei fatti o i documenti allegati non sono appropriati o conferenti e non si comprende il contenuto stesso della segnalazione; - sono prodotti i soli documenti, ma non è segnalata alcuna condotta illecita.
4	Se la verifica sub C. è superata, il Destinatario <u>dà seguito</u> alla Segnalazione e svolge le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e - se necessario - richiede a quest’ultimo chiarimenti e/o integrazioni; - fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute; - fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Qualora necessario, il termine potrà essere prorogato dandone comunicazione al Segnalante.
5	Il Destinatario valuta e analizza tutta la documentazione e le evidenze raccolte durante le indagini interne per stabilire se si sia effettivamente verificata la violazione denunciata, nonché - in caso di riscontro positivo - per identificare le eventuali misure disciplinari e/o le eventuali misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.
6	Laddove sia stata accertata la commissione della violazione denunciata dal Segnalante, il Destinatario potrà: <ul style="list-style-type: none"> - proporre, sentita preliminarmente la funzione aziendale, l’instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalato, nel rispetto della normativa, del sistema disciplinare interno, della contrattazione collettiva applicabile e del Modello 231; - valutare, sentita preliminarmente la funzione aziendale competente, l’opportunità di proporre un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l’intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione; - concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing.

Per quanto tempo è conservata la Segnalazione?

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

È tutelata l'identità del Segnalante?

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

L'identità del Segnalato è protetta fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della Segnalazione.

È protetta fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della Segnalazione anche l'identità del facilitatore (ossia la persona che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo) e delle altre persone in considerazione del particolare rapporto che li lega al Segnalante (di seguito tutti definiti i "Soggetti Collegati").

Quali sono le misure di protezione a tutela del Segnalante?

Il Segnalante non può subire alcuna forma di ritorsione. Più precisamente non può venir sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che finisca con l'averlo, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei suoi confronti.

Fermo quanto sopra, è fatto divieto di ogni forma di ritorsione a danno del Segnalante. Eventuali atti ritorsivi sono affetti da nullità. In caso di azione giudiziaria per i casi di ritorsione se posta a danno del Segnalante, vi è una presunzione che tali atti siano stati adottati a scopi ritorsivi e l'onere della prova contraria compete a chi li ha adottati.

La tutela è riconosciuta, oltre che al Segnalante anche ai Soggetti Collegati, ossia a quei soggetti che potrebbero subire ritorsioni, anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.

Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Quali sono le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione?

Le misure di protezione si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura;
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Quali sono le misure di protezione dei dati personali?

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute è effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della vigente normativa sono state autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 28 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.